



# COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

## COPIA

Deliberazione **Nr. 61**  
data **04-09-2017**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** INDIRIZZI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2017.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

**SINDACO**  
F. to SCRIMINICH GIUSEPPE

**SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to DE VIDI MICHELA

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

**Nr. 831 pubbl.**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio Comunale ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi dal 07-09-2017

**F.TO IL MESSO COMUNALE**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° c. dell'art. 134, D.Lgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to DE VIDI MICHELA

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Copia conforme all'originale ai sensi degli artt. 22 e 23ter, comma 3 del D.L. 7 Marzo 2005, numero 42 ad uso amministrativo.

Cavaso del Tomba,

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DE VIDI MICHELA

L'anno **duemiladiciassette**, addì **quattro** del mese di **settembre** alle ore 20:00, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco è stata convocata la Giunta Comunale.  
Raggiunto il numero legale, eseguito l'appello, risultano

SCRIMINICH GIUSEPPE Presente  
INNOCENTE LAURA Presente  
MARIN PATRIZIO Presente

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, **DE VIDI MICHELA**.

Il Sig. **SCRIMINICH GIUSEPPE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**DATO ATTO** che, con deliberazione consiliare è stato approvato con D.C.C. n. 64 del 20.12.1990 il regolamento comunale per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati e che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento citato la giunta comunale stabilisce con propria deliberazione adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio i termini perentori entro i quali i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune;

**CONSIDERATO** che si rende necessario predisporre per l'anno 2017 il piano che prevede i termini per la presentazione delle istanze, i settori di intervento, il riparto del fondo, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'istruttoria delle pratiche;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 37 del 14.11.2016 ad oggetto "D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019";

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 48 del 30.12.2016 ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2017 2019";

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 11 del 27.02.2017 ad oggetto "Approvazione piano attribuzione obiettivi e risorse 2017 2019";

**RICHIAMATO** l'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 in base al quale le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per sponsorizzazioni a decorrere dall'anno 2011;

**RICHIAMATO** l'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, che recita: *"A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto agli enti locali"*;

**RICHIAMATA** la deliberazione del 23.12.2010 n. 1075 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per Lombardia che, in merito al divieto di sponsorizzazioni di cui all'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, recita: *Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. [...] In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle forme di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione"*;

**RICHIAMATA**, inoltre, la deliberazione del 30.05.2013 n. 226 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per Lombardia che propone un'analisi coordinata dell'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, e dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012: *Vige un divieto assoluto di sponsorizzazioni da parte dei comuni, i quali "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni". Queste ultime non sono da confondere con i contributi. Per "sponsorizzazione" si deve intendere la spesa effettuata per "la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine". Per "contributi" si intendono gli esborsi effettuati dai comuni a favore di enti che, sotto vari titoli, svolgono un'attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini.*

*[...] I comuni possono affidare a titolo oneroso (e sulla base del principio di sussidiarietà) ad enti di diritto privato la gestione di servizi di qualsiasi tipo. In questi casi i comuni dovranno sostenere una spesa che permetta l'esercizio di tali servizi, sulla base, generalmente, di una convenzione. In tale fattispecie, è fatto divieto ai Comuni di deliberare "contributi" a favore di tali enti, in quanto, questi, evidentemente, sono già retribuiti sulla base della convenzione con essi stipulata. Il comma 4, peraltro, prevede una serie cospicua di eccezioni a tale principio.[...] I comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini;*

**DATO ATTO** che la suddetta deliberazione rimanda anche al parere n. 89 del 26 febbraio 2013 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, parere che, dopo aver sottolineato la differenza esistente tra sponsorizzazione e contributo, recita: *[...] giungendo all'esame delle modifiche apportate dall'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, ad avviso del Collegio le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è riferito "agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito". La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione. In ogni caso, la sussumibilità di specifiche forme associative nell'alveo della norma (in termini di divieto o di deroga) non è possibile – nella presente sede consultiva – in termini generali: è necessaria una valutazione della singola fattispecie e dei relativi puntuali contorni (con particolare riferimento al contenuto delle convenzioni tra l'ente locale e l'associazione), al fine di vagliare l'applicabilità dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012;*

**CONSIDERATO** che, più recentemente, la Corte dei Conti sez. regionale di Controllo per il Veneto Delib. 313/2016 ha evidenziato con riguardo anche a recenti norme che *"In tutti questi casi, pur nelle accennate differenze applicative, il riconoscimento specifico del ruolo che i cittadini, le formazioni sociali e in generale la società civile svolgono nel perseguimento di finalità di interesse generale (sussidiarietà orizzontale art. 118, ult. comma, Cost., articoli 3, 2° comma, e 13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000) va peraltro letto, ad avviso della Sezione (parere n. 336/2011 del 25/07/2011), in modo ampio, così da assicurare (come è compito della Repubblica alla luce dell'articolo 3 e dell'intera parte prima della Costituzione) a tutti i cittadini l'esercizio effettivo dei diritti costituzionali e le condizioni per "il pieno sviluppo della persona umana" (art. 4, comma 2, Cost.), per cui "ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società": in cui cioè "lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale" (Consiglio di Stato parere della Sezione consultiva per gli atti normativi n. 1354/2002), in modo da valorizzare adeguatamente il ruolo insostituibile, per quanto "vicine ai cittadini interessati" (art. A del Trattato di Maastricht) delle realtà espressive della sussidiarietà orizzontale." e la stessa Corte rileva che "Ove - invece - la prestazione sia resa spontaneamente dai cittadini, ad avviso della Sezione, si rientra nell'ambito delle attività di volontariato, in quanto sussiste il requisito della gratuità che, unitamente a quelli della personalità e spontaneità della prestazione, concorre a qualificare tale attività ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266 del 1991 (cfr., Cassazione, sez. lavoro, 21 maggio 2008, n. 12964).";*

**RICHIAMATI:**

- l'art. 3, comma 5 del testo unico degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 secondo cui *"I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";*

- l'articolo 68, comma 2, del nostro statuto Comunale il quale prevede che il Comune agevoli organismi associativi con sostegni anche finanziari e disponibilità di strutture, potendo stipulare con essi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTA** la L. 241/90 che all'art. 12 sotto la rubrica "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", stabilisce che *"la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla*

predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste ai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”, poi, al secondo comma, aggiunge che “l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”;

Tutto ciò premesso;

**VISTI** i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla proposta;

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

## **D E L I B E R A**

1. di approvare il piano per l’anno 2017 relativo ai termini per la presentazione delle istanze, settori di intervento, riparto del fondo, modalità di concessione e di erogazione dei contributi ad enti pubblici e soggetti privati, nonché tempi per l’istruttoria delle pratiche, piano che si allega sub **Allegato A)** alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che i modelli di richiesta del contributo ordinario per l’anno 2017 che si allegano sub **Allegato B)** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sono quelli approvati in allegato al regolamento succitato.

Di dichiarare, con seconda votazione favorevole e unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

### **Allegato sub A)**

## **CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI - APPROVAZIONE PIANO RELATIVO A PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, SETTORI DI INTERVENTO, RIPARTO DEL FONDO, MODALITA’ DI CONCESSIONE E TEMPI PER L’ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE**

### **1. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

I soggetti interessati dovranno presentare le richieste di contributo entro i termini sotto- elencati:

a) Art. 13 – Interventi per attività ordinaria

Le domande per la concessione di contributi per l’attività ordinaria dovranno, fatte salve le domande già pervenute in corso d’anno in regola con i requisiti di forma, essere presentate entro il **31.10.2017**.

b) Art. 14 – Interventi per attività straordinaria

Le domande per la concessione di contributi per attività straordinarie dovranno essere presentate entro il 30° giorno precedente la data fissata per lo svolgimento della manifestazione o dell’iniziativa.

Sono fatti salvi gli importi eventualmente già liquidati e le domande eventualmente già presentate nel corso del 2017.

### **2. SETTORI DI INTERVENTO E RIPARTO DEL FONDO**

Premesso che lo stanziamento complessivo previsto nel bilancio di previsione 2017 per la concessione dei benefici economici in oggetto ammonta ad **€ 37.100,00** e che i settori d’intervento sono elencati all’art. 10 del Regolamento comunale, il riparto avverrà con le seguenti modalità:

#### **a) Attività sportive e ricreative del tempo libero**

Risorse: lo stanziamento è di **€ 9.600,00** e sarà utilizzato per:

\_\_\_ Contributi alle società ed enti che operano nel settore sportivo capitolo 105095/0 **€ 3.000;**

\_\_\_ Contributo attività promozione turistica capitolo 105105/0 **€ 5.000,00;**

\_\_\_ Contributo attività Gemellaggio Volkenshwand capitolo 105115/0 **€ 1.600,00**

#### **b) Attività per la tutela dei valori monumentali-storici-tradizionali-ambientali**

Risorse: lo stanziamento è di **€ 0,00**

#### **c) Cultura ed informazione ed attività**

Risorse: lo stanziamento è di **€ 12.000,00** e sarà utilizzato per:

\_\_ Contributi per l'attività delle Associazioni che promuovono finalità culturali capitolo 105080 € **10.000,00** (di cui Euro 400,00 sono già stati destinati per l'iniziativa "Nel nome della rosa" all'Istituto Agrario "A.Parolini" di Bassano del Grappa con DGC n. 47 del 23.05.2016; Euro 400,00 già impegnati a favore della manifestazione Arte in Villa 2017, di cui alla precedente DGC n. 33 del 3.05.2017, di cui Euro 5.000,00 già impegnati a favore della manifestazione Vacanze dell'Anima 2017 DGC n. 45 del 19.06.2017)

\_\_ Contributo per Grest alla Parrocchia - capitolo 105075/0 € **2.000,00**

#### **d) Assistenza e sicurezza sociale**

Risorse: lo stanziamento è di € **14.500,00** e sarà utilizzato per:

\_\_ Contributi per l'attività delle Associazioni che promuovono finalità sociali capitolo 105215 € **8.000,00**

\_\_ Contributo Cri- Pedem. Emergenza capitolo 105210/0 € **2.000,00**;

\_\_ guardia medica estiva monte grappa capitolo 105140/0 € **500,00**

\_\_ contributo AVAB capitolo 105162/0 € **4.000,00**

#### **e) Sviluppo economico**

Risorse: lo stanziamento è di € **1.000,00** e sarà utilizzato per:

\_\_ Contributo per promozione agricoltura capitolo 105250/0 € **0,00**

\_\_ Contributo per promozione artigianato capitolo 105260/0 € **1.000,00**

### **3. CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI**

Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini indicati al punto 1) lett. a), o dalla data di presentazione delle singole richieste presentate ai sensi del punto 1) lett. b) dovrà essere completata l'istruttoria prevista dall'art. 8 commi 1° e 2° del regolamento comunale.

La richiesta di integrazione sospende la decorrenza dei termini sopraindicati fino alla data di presentazione della documentazione aggiuntiva.

Entro i successivi 30 giorni, il Responsabile dell'Area amministrativa, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale, adotterà il provvedimento di assegnazione o diniego.

La decisione sarà comunicata agli interessati e, nei casi di rigetto della domanda di contributo, dovranno essere indicate anche le motivazioni.

Entro 15 giorni dal ricevimento della risposta negativa, il richiedente potrà presentare in forma scritta le proprie osservazioni.

La Giunta Comunale entro i successivi 15 giorni esaminerà il ricorso e fornirà, sempre in forma scritta, la decisione in merito all'accoglimento od al rigetto dello stesso.

L'erogazione dei contributi concessi avverrà nel rispetto di quanto indicato dagli articoli 12-13-14 del regolamento comunale.

### **4. CRITERI DI VALUTAZIONE**

La domanda dovrà pervenire, completa della documentazione richiesta, entro il termine fissato dal presente bando e secondo quanto stabilito dal Regolamento per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati.

Dal 1° gennaio 2011 è vietato per i Comuni effettuare spese di sponsorizzazione ed il discrimine tra "sponsorizzazioni" e "contributi" nasce dalla tipologia di attività svolte dall'associazione. Pertanto il Comune dovrà valutare se si tratta di attività rientranti nelle competenze dell'ente locale ed esercitate, in via mediata ed in forma sussidiaria, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. (**art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010**).

Dal 1° gennaio 2013 gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche (**art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012**).

Come sottolineato però dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia (parere 89/2013 e delibera n. 226/2013) sono previste delle eccezioni per alcune tipologie di associazioni e deve essere analizzata anche la tipologia di servizi erogati dall'associazione (parere 89/2013: [...] *risulta esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur*

*quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione).*

Pertanto, per quelle associazioni che erogano servizi, in genere sulla base di una convenzione, dovrà essere effettuata una valutazione relativa alla natura stessa dell'ente, alla tipologia dei servizi erogati ed al contenuto dell'eventuale convenzione in essere con il Comune.

## **5. PUBBLICIZZAZIONE**

I contenuti del presente piano saranno comunicati alle associazioni ed agli enti operanti nel territorio comunale.

## **6. VARIAZIONI**

Come previsto dall'art. 6 – comma 2 – del regolamento potranno essere apportate modifiche ed integrazioni al presente piano per quanto concerne le scadenze e le tipologie d'intervento qualora si verificassero ulteriori disponibilità finanziarie nel corso dell'anno.

### **Allegato sub B)**

All. A – ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (persona fisica)

All. B – ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO POR L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

All. C – ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (manifestazioni, iniziative ecc.)

**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 61 IN DATA 04-09-2017**

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, avente per oggetto INDIRIZZI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2017..

Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

Cavaso del Tomba, li 28-08-2017

Il Responsabile del servizio  
F.to DE VIDI MICHELA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. – D. Lgs. 267/2000.

Cavaso del Tomba, li 28-08-2017

Il Responsabile del servizio  
F.to SOCIAL VALTER